

Delibera n. 4 di Consiglio Comunale
del 17 gennaio 2018

Dott. Giulio Emanuele Ciocia



CITTÀ DI TRANI

Provincia di Barletta-Andria-Trani

**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER
L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO**

(Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24)

DICEMBRE 2017

COMUNE DI TRANI
n. 831 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorie di questo Comune
dal 09.03.18 al 08.04.18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Redazione:

DOTT. GIULIO EMANUELE CIOCIA
DOTT. MARCELLO CIOCIA
ARCH. GIUSEPPE CIOCIA KOLTSIDAS
Via M. Sarcone, 65/2 - Terlizzi (BA)
Tel. / Fax 080 3519445

Coordinamento:

IV Ripartizione
Dirigente **ING. MICHELE STASI**
Sportello Unico Attività Produttive
DOTT.SSA TERESA DI FILIPPO
SIG. LUIGI GRAZIANO
SIG. DOMENICO PETRIGNANI

<i>Ass. alle Attività Produttive</i> DOTT.SSA IVANA D'AGOSTINO
--

<i>Sindaco</i> AVV. AMEDEO BOTTARO
--

**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO**

INDICE

TITOLO I - FINALITA' E DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO.....	5
ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA MERCEOLOGICA ED ATTIVITÀ INSALUBRI	5
ART. 5 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 6 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.....	5
ART. 7 - SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI.....	5
ART. 8 - ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO	5
ART. 9 - BOTTEGHE STORICHE	6
ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE.....	6
ART. 11 - FORMULAZIONE DEL PARERE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE BOTTEGHE STORICHE.....	6
ART. 12 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.....	6
ART. 13 - PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO II.....	7
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 14 - ABROGAZIONI	7
ART. 15 - NORME FINALI.....	7

CITTÀ DI TRANI

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

TITOLO I - FINALITA' E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Trani, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, perseguendo le seguenti finalità:

- a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala;
- c) preservare l'ambiente storico e monumentale, anche tramite l'esclusione dal Centro Storico di attività non idonee al contesto;
- d) favorire il recupero del tessuto edilizio storico nelle zone omogenee A.1 ed A.2.

2. I fondi eventualmente disponibili di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27¹ "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita" dovranno essere destinati alla riqualificazione di aree interne al Centro Storico.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- a) per Legge Regionale, la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;
- b) per attività produttive le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive e dei servizi, gli studi professionali ed i laboratori artistici.

2. Ai fini delle presenti disposizioni per Centro Storico si intende l'area corrispondente alle zone omogenee denominate A.1 ed A.2 del PUG vigente.

ART. 3 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 16 aprile 2015, n. 24 e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività nell'ambito del Centro Storico.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- a) interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;
- b) interventi in materia di vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico;
- c) disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;
- d) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;
- e) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;
- f) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- g) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti;
- h) l'attuazione di azioni di promozione dell'area;
- i) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.

3. Le aree del Centro Storico dovranno far parte del Distretto Urbano del Commercio da costituirsi ai sensi del Regolamento Regionale n. 15 del 2011.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA MERCEOLOGICA ED ATTIVITÀ INSALUBRI

1. Nel Centro Storico non sono consentite le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al DM 05/09/94ⁱⁱ.

2. Sono invece consentite le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri di II classe di cui al DM 05/09/94ⁱⁱⁱ, quando le stesse si sostanzino in attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, come individuate nel Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3, "Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese" Regolamento attuativo" di cui all'allegato 1.

ART. 5 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per lo svolgimento dei mercati o delle fiere specializzate e delle fiere promozionali tenute nel Centro storico può essere prevista una riduzione percentuale della tassa per l'occupazione di aree pubbliche. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. I mercati e le fiere di cui al comma precedente possono tenersi anche in giorni festivi e domenicali ed in orario serale.

ART. 6 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'insediamento di nuove attività produttive all'interno del Centro Storico sono previste le seguenti speciali agevolazioni:

- il pagamento dell'IMU con l'aliquota minima di legge, relativamente ai locali di proprietà dell'operatore;
- il pagamento della TARI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il pagamento della TASI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- la riduzione della tassa per l'occupazione di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio dell'effettiva sussistenza delle condizioni sopra riportate per un periodo di anni stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 7 - SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. Il Comune può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni di categoria ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale del 16 aprile 2015, n. 24 o altri soggetti pubblici e privati che contemplino attività di promozione del Centro Storico e delle imprese commerciali.

2. Per incentivare tali iniziative il Comune può:

- destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;
- coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell'artigianato nelle stesse iniziative, coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari.

ART. 8 - ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE NEL CENTRO STORICO

1. Il Comune reputa fondamentale e prioritario sostenere la rivalutazione del Centro Storico attraverso l'organizzazione diretta o il patrocinio, con o senza contributi, di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in tale area.

ART. 9 - BOTTEGHE STORICHE

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e le attività artigianali, operanti nel Centro Storico, che abbiano svolto l'attività per più di 50 anni, anche con denominazioni e ragioni sociali diverse.

2. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dal SUAP nelle modalità di cui al successivo articolo 10 e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di bottega storica dà diritto all'assegnazione di una targa distintiva attestante l'inserimento dell'esercizio nell'albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dal SUAP. L'elenco delle "botteghe storiche" è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trani.

3. È fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di "bottega storica", di esporre la targa all'esterno del locale.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE

1. L'esercente che intenda acquisire lo stato di "bottega storica" invia al SUAP apposita domanda in cui chiede l'iscrizione al relativo albo, contenente tutti i dati dell'impresa esercente l'attività nonché apposita relazione che attesti l'anzianità dell'esercizio, mediante una cronistoria comprendente almeno:

1. l'indicazione della data di inizio dell'attività e di eventuali subingressi;
2. il genere merceologico trattato.

2. Nell'istruttoria delle domande, il SUAP assume il parere, ai sensi del successivo art. 11, di una commissione composta da:

- il Dirigente del SUAP in qualità di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico;
- un Rappresentante delegato della Confcommercio;
- un Rappresentante delegato della Confesercenti;
- un dipendente del SUAP in qualità di segretario verbalizzante.

3. In caso di parere positivo, il riconoscimento dello stato e la conseguente iscrizione all'albo delle "botteghe storiche" è disposta con provvedimento del SUAP, che ne dà comunicazione al titolare o legale rappresentante dell'impresa.

4. Il SUAP, avvalendosi della Polizia Municipale, può disporre ispezioni e controlli ai locali delle attività iscritte all'albo delle "botteghe storiche" al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata.

ART. 11 - FORMULAZIONE DEL PARERE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE BOTTEGHE STORICHE

1. La Commissione di cui all'art. 10 esamina la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 10 comma 1, in sede di domanda per l'iscrizione all'albo delle "botteghe storiche" e ne valuta l'ammissibilità mediante assegnazione di un punteggio tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- 1) inquadramento storico dell'esercizio: da 0 a 10 punti;
- 2) riconoscibilità dell'attività economica nell'ambito urbano, tenendo conto della sua qualità estetica: da 0 a 10 punti;
- 3) pregio e stato di conservazione degli elementi architettonici, degli arredi strumentali e decorativi e dell'insegna della bottega: da 0 a 10 punti.

2. Il punteggio di ogni parametro viene determinato dalla media aritmetica, arrotondata al primo numero decimale, dei punteggi assegnati da ogni singolo componente della Commissione.

3. Il parere viene formulato sulla base della somma dei punteggi di ogni parametro, e viene considerato positivo in caso del superamento della soglia minima di 20 punti.

ART. 12 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

1. Per le "botteghe storiche" possono essere previste le seguenti speciali agevolazioni:
- il pagamento dell'IMU con l'aliquota minima di legge, qualora l'operatore sia proprietario dei locali in cui è svolta l'attività;

- il pagamento della TARI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il pagamento della TASI con una riduzione stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale;
- la riduzione della tassa per l'occupazione di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito. L'aliquota agevolata è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento d'Ufficio dell'effettiva sussistenza delle condizioni sopra riportate per un periodo di anni stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 13 - PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO II

1. In fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, il SUAP provvede ad emanare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposito bando per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 10.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute anche in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere nazionale o regionale.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ⁱ REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27 - Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1 agosto 2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).

Art. 18

Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva

1. Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono subordinati all'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.
2. L'importo del contributo deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata o trasformata e di € 50 per ogni mq. di nuova superficie autorizzata.
3. L'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:
 - a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all'art. 16 della legge.
 - b) Il versamento dei fondi previsti dall'articolo 7, comma 4, e dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce.
4. I fondi previsti dall'articolo 7, comma 4, e dal presente articolo vengono versati alla Regione sull'apposito capitolo di spesa ed il 30% degli stessi sono assegnati all'Osservatorio per le finalità del l'articolo 21 della legge.

ⁱⁱD.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09. 1994, s.o. n. 129)

ALLEGATO

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua ragia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito

27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilisopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipocloriti, conc. Cl attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego

-
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
 82. Mercurio e composti - produzione, impiego
 83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
 84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
 85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
 86. Naftalina - produzione
 87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
 88. Nichel e composti - produzione, impiego
 89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
 90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
 91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici dipolialcooli - produzione, impiego, deposito
 92. Osmio e composti - produzione, impiego
 93. Piombo e composti - produzione, impiego
 94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
 95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
 96. Potassio - produzione, impiego, deposito
 97. Potassio idrossido - produzione
 98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
 99. Rame - produzione, metallurgia
 100. Silicio - produzione
 101. Sodio - produzione, impiego, deposito
 102. Sodio carbonato - produzione
 103. Sodio idrossido - produzione
 104. Sodio solfuro - produzione
 105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
 106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
 107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
 108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
 109. Stagno - produzione
 110. Tallio e composti - produzione, impiego
 111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
 112. Titanio biossido - produzione
 113. Vanadio e composti - produzione, impiego
 114. Zinco e composti - produzione, impiego
 115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
 116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcooli - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)

15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione
20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione
40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghie - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione

68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati - arrostitimento
86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)
94. Pergamena e pergamina - produzione
95. Pigmenti metallici - produzione
96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo
98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale - lavorazione
103. Sanse - estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta - preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione

-
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione
- C) Attività industriali
1. Allevamento di animali
 2. Stalla sosta per il bestiame
 3. Mercati di bestiame
 4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
 5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
 6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
 7. Centrali termoelettriche
 8. Concerie
 9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
 10. Distillerie
 11. Filande
 12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
 13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
 14. Inceneritori
 15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
 16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
 17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
 18. Motori a scoppio: prova dei motori
 19. Petrolio: raffinerie
 20. Salumifici con macellazione
 21. Scuderie, maneggi
 22. Smerigliatura, sabbatura
 23. Stazioni di disinfestazione
 24. Tipografie con rotative
 25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
 26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
 27. Zincatura per immersione in bagno fuso
 28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

ⁱⁱⁱ D.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09. 1994, s.o. n. 129)

ALLEGATO

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione
9. Calcio citrato - produzione

10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffè e surrogati - torrefazione
10. Nocciole - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione

-
- 50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
 - 51. Specchi - produzione
 - 52. Stracci - cernita, deposito
 - 53. Sughero - lavorazione
 - 54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

- 1. Calderai
- 2. Candeggio
- 3. Cantine industriali
- 4. Decaffeinizzazione
- 5. Falegnamerie
- 6. Fonderie di seconda fusione
- 7. Friggitorie
- 8. Impianti e laboratori nucleari; laboratori a medio e basso livello di attività
- 9. Lavanderie a secco
- 10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
- 11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
- 12. Salumifici senza macellazione
- 13. Stazioni di disinfezione
- 14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
- 15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
- 16. Tipografie senza rotative
- 17. Vetrerie artistiche